

giore ragione ho di insistere, in quanto il male minaccia di diventare irreparabile per la sua gravità; quando si tollera un sistema tributario pel quale è permesso di prendere al proprietario i due terzi del reddito della sua casa, quando ogni anno migliaia di famiglie restano senza tetto, voi troverete chi verrà a sostenere la teoria sovversiva, che la resistenza in questo caso è diritto di legittima difesa.

Io conchiudo raccomandando la mia proposta alla Commissione ed all'onorevole ministro. Io non confido sulla bontà delle mie ragioni alle quali l'onorevole ministro può opporre il *sic volo, sic jubeo*. (No! no! — Rumori)

Io confido nella giustizia della causa della quale lascio giudice il paese.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Correale.

È così espresso:

« Nulla è innovato di quanto dispone l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865. Però sotto nome di coltivatori, di cui al n° 4 dell'articolo medesimo, si intenderanno non solamente coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra e le loro famiglie, ma ancora coloro che sono destinati a vigilarli o dirigerli, i guardiani e i custodi del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quel terreno. »

La Commissione non lo accetta; perciò domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Correale ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CORREALE. Io non ho che a dire due parole sole per dichiarare le ragioni che mi determinarono a presentare questo emendamento.

Il lodevole intendimento propositosi dalla Commissione di favorire e non osteggiare l'agricoltura, non mi pare che sia raggiunto colla locuzione dell'articolo 10. Io comprendo che le varie categorie di persone enunciate nella mia proposta sono virtualmente contemplate dalla legge; ma siccome le leggi dagli agenti finanziari sono spesso interpretate poco esattamente, io tengo a che ne sia espressamente dichiarato il pensiero, che cioè, sotto il nome di coloro che sono addetti alla manuale coltivazione delle terre, vanno pur compresi coloro dei quali nel mio emendamento è parola.

Prima di tutto, io non credo che sia stata mente della Commissione di condannare i coltivatori ad un continuo celibato, epperò devesi consentire a che con i lavoratori possano abitare le loro famiglie, senza che la casa occupata sia sottoposta alla tassa.

In molte località delle nostre provincie i coltiva-

tori sono sottoposti a dei capi che si chiamano massari, fattori o coloni, i quali pure addetti alla coltivazione del fondo, non hanno il carico della manuale lavorazione. Ebbene forse per la letterale locuzione della legge le abitazioni di costoro dovrebbero essere soggette all'imposta? Non credo che questo sia stato l'intendimento della Commissione la quale si proponeva il fine di favorire e non di osteggiare lo sviluppo dell'agricoltura.

Vi sono delle proprietà le quali hanno bisogno assolutamente di guardiani o custodi, perchè non possono essere abbandonate esclusivamente a coloro che d'altronde sono distratti nei lavori della materiale coltivazione della terra. Ebbene, io credo che anche le abitazioni riservate a costoro debbano andare esenti dall'imposta.

Finalmente se la legge del 1865 esentava dalla tassa i locali destinati al ricovero del bestiame, indubitatamente le abitazioni dei mandriani o del personale di custodia, non devono esserne colpite.

È per queste ragioni, che credo volute dalla legge, nel suo spirito benigno verso l'agricoltura, che raccomando alla Camera il mio emendamento con fiducia di vederlo favorevolmente accolto.

PRESIDENTE. Successivamente vien l'emendamento presentato dall'onorevole Grimaldi. Ne do lettura:

« Le case rurali o coloniche sono esenti dall'imposta sui fabbricati, sia che appartengano al proprietario dei terreni cui servono, sia che vi vengano costruite dal colono o coltivatore di essi, purchè nell'uno o nell'altro caso sieno destinate esclusivamente ad uno o più degli usi seguenti:

« a) All'abitazione dei coloni, o di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, o di quelli che attendono alla sorveglianza o direzione del lavoro stesso;

« b) Al ricovero del bestiame;

« c) Alla conservazione e manipolazione dei prodotti agrari;

« d) Alla conservazione di istrumenti rurali. »

La Giunta ha anche dichiarato di non accettare questo emendamento; quindi chiedo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Grimaldi ha facoltà di svilupparlo.

GRIMALDI. Il Ministero e la Commissione hanno, come avete udito, fatta un'orrenda ecatombe delle varie aggiunte e dei diversi emendamenti che si propongono da tutti i lati della Camera all'articolo in discussione; salvandone un solo, quello dell'onorevole Sanguinetti, che poco si discosta dal progetto ministeriale.

Però io spero, senza peccar di orgoglio, che il